
Lavoro in smart working e residenza fiscale: le ultime dal Fisco

di [Ennio Vial](#)

Pubblicato il 9 Settembre 2023

L'Agenzia delle entrate ha recentemente affrontato il tema della **residenza fiscale** delle **persone fisiche**, del lavoro subordinato (e non solo) in **smart working** e dei **frontalieri**.
In questa sede ci soffermeremo sulla questione dell'attività lavorativa in smart working.

L'Agenzia Entrate torna sul tema dello smart working e ricorda che la normativa interna disciplina il tema della residenza fiscale. La citata norma contempla **tre criteri** che devono essere intesi come alternativi, nel senso che, anche **il verificarsi di uno solo di essi determina la residenza fiscale in Italia del contribuente**:

1. l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;
2. il domicilio, come definito dalla normativa civilistica;
3. la residenza, come definita dalla normativa civilistica.

La Circolare fornisce anche alcuni interessanti **approfondimenti sulla disciplina convenzionale della residenza** e sul **rapporto tra normativa convenzionale e domestica**.

Come si valuta la residenza in caso di smart working?

Nel corso degli ultimi anni, soprattutto a seguito della pandemia, si è diffusa sempre più spesso la modalità di lavoro in **smart working**.

Due sono gli aspetti evidenziati nella circolare sul punto:

- innanzitutto, il **par. 1.2** rileva che nonostante lo sviluppo della forma lavorativa dello smart working **le norme in tema di residenza fiscale rimangono immutate** per cui, il fatto che il dipendente lavori in smart working non comporta alcuna deroga all'analisi della normativa interna (art. 2 del Tuir) e convenzionale.

In sostanza, a costo di essere banale, l'Agenzia ricorda che non vi sono modifiche normative al regime della residenza fiscale che dovrà, quindi, essere declinata con le regole classiche (domestiche e convenzionali) pur in presenza del lavoro in smart working;

- il **par. 3 della C.M. n. 25/E/2023** evidenzia come l'Agenzia percepisca, ora più di allora, il delicato tema dei **trasferimenti di residenze fittizie all'estero**.

In caso di **smart working**, risulta **meno evidente il luogo in cui il contribuente presta la propria attività lavorativa**.

Non sono mancati i casi di persone che, dopo aver trasferito la residenza all'estero, magari in modo genuino, sono rientrati in Italia per lavorare in smart working durante il periodo pandemico e hanno conservato questa modalità lavorativa anche successivamente alla cessazione della pandemia senza, tuttavia, preoccuparsi di iscriversi nuovamente all'anagrafe della popolazione residente.

Una **manovra evasiva** che potrebbe verificarsi con maggior frequenza che in passato potrebbe essere quella di **trasferire la residenza all'estero prima di farsi assumere da un datore di lavoro straniero per lavorare in smart working in Italia**.

L'Agenzia potrebbe erroneamente essere convinta che il contribuente che si iscrive all'Aire e che viene assunto all'estero lavori effettivamente all'estero (magari timbrando il cartellino ogni mattina). Ed invece, lo stesso lavora qui in Italia in smart working.



L'attività investigativa del Fisco

A fronte di questa situazione, l'Agenzia sarà quindi **tenuta**, più che in passato, **ad un'attività investigativa**.

La C.M. n. 25/E/2023 richiama il paragrafo 1.5.2 della [Circ](#)

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento